

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 18 del 14 Maggio 2016

### **1. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE - Nuova circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornate le istruzioni**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016**, ha fornito le istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il Registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, con decreti ministeriali del 22 giugno 2015 e dell' 11 aprile 2016.

La presente circolare **aggiorna le istruzioni emanate con la circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014**. Tra le principali novità si evidenziano:

- **alternanza scuola-lavoro** (art. 1, commi da 41 a 43 della legge 107/2015);
- **Società benefit** (art. 1, commi 376 - 384, legge 208/2015 - Legge di stabilità 2016);
- **PMI innovative** (art. 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 3689/C clicca qui.](#)

### **2. NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA (CDU) - Disponibile la modulistica da utilizzare a decorrere dal 1° maggio 2016**

Il **1° maggio 2016** è entrato in vigore il nuovo **Codice doganale dell'Unione (CDU)**, di cui al regolamento UE n. 952/2013 e del suo regolamento di esecuzione UE 2016/481.

Dopo aver illustrato, con la **Nota del 19 aprile 2016, n. 45898** e con la **circolare n. 8/D del 19 aprile 2016**, il complesso quadro delle nuove regole doganali, comprensivo anche di altri decreti attuativi e aver diramato le prime disposizioni e istruzioni procedurali, l'Agenzia delle Dogane ha iniziato a rendere disponibile anche la **modulistica** che deve essere utilizzata da operatori e amministrazioni, a decorrere dal 1° maggio 2016.

Si tratta dei seguenti quattro modelli:

- 1) **Domanda di autorizzazione AEO**; si tratta della domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato (AEO), ai sensi dell'articolo 38 del Codice doganale dell'Unione (Regolamento n. 952/2013/UE);
- 2) **Domanda per l'abilitazione a prestare servizi di rappresentanza diretta in materia doganale** (articolo 18 del Codice doganale dell'Unione - Reg. UE n. 952/2013);
- 3) **Domanda di informazione tariffaria vincolante** (ITV);
- 4) **Domanda di informazione vincolante in materia di origine** (IVO).

Ricordiamo che, al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale dell'unione europea, è stato previsto un **periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019**, per consentire l'adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, stabilito nel par. 1) dell'art. 6 del CDU, può essere

derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici qualora i sistemi nazionali non siano in grado di supportare le procedure previste dalle nuove disposizioni doganali unionali.

Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi quattro modelli con le relative istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

### **3. FONDI PENSIONE - CONTRIBUTO ANNUALE COVIP - Pagamento entro il 31 maggio**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2016, la **delibera del 7 aprile 2016** della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) che determina la misura, i termini e le modalità di versamento del **contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016**, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il contributo è fissato, per l'anno 2016, nella misura dello **0,5 per mille** dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015, escludendo i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Il contributo deve essere versato entro il **31 maggio 2016**, sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, indicando quale causale: "*Fondo pensione n. \_\_\_\_ (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2016*".

Entro il **21 giugno 2016**, bisognerà trasmettere alla COVIP i dati relativi al pagamento del contributo.

A pagamento avvenuto, e comunque **entro il 21 giugno 2016**, tutti soggetti interessati sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet della stessa COVIP.

Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima del 31 maggio 2016, il versamento del contributo dovrà essere effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita.

Il **mancato pagamento** della contribuzione da parte dei soggetti obbligati, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione (art. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito Internet della COVIP clicca qui.](#)

### **4. AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI - Unificate le credenziali di accesso ai servizi dell'INPS**

A decorrere dal giorno **9 maggio 2016** – al fine di rendere omogenee le procedure operative di richiesta delle abilitazioni ed il sistema di accesso da parte degli operatori degli enti pubblici alle procedure INPS della Gestione dipendenti pubblici (GDP) rispetto a quelle già in uso per le altre procedure - **l'accesso ai Servizi Gestione dipendenti pubblici (GDP)**, Servizi per le Aziende, Amministrazioni ed Enti iscritti ad una delle gestioni dipendenti pubblici, avverrà, da parte degli operatori abilitati, **esclusivamente con il proprio PIN INPS personale**.

Lo ha comunicato l'INPS con la **circolare n. 71 del 29 aprile 2016**, precisando che l'unificazione delle credenziali e delle abilitazioni GDP nel sistema INPS comporterà una semplificazione nelle modalità di accesso ed un più efficace supporto all'utenza.

*Quali sono le procedure operative di richiesta delle abilitazioni? Come funziona il sistema di accesso, da parte degli operatori degli enti pubblici, alle procedure della Gestione dipendenti pubblici?*

Nella circolare vengono illustrate le modalità:

- 1) di rilascio del PIN agli operatori già abilitati ai servizi per Amministrazioni ed Enti;
- 2) di accesso ai servizi GDP;
- 3) di richiesta delle nuove abilitazioni per i servizi per Amministrazioni ed Enti.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 71/2016 clicca qui.](#)

## **5. “LEGIFERARE MEGLIO” - Nuovo accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea**

Il 13 aprile 2016, le “tre istituzioni europee”: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, hanno sottoscritto un **accordo interistituzionale (All) “Legiferare meglio”**, entrato in vigore il giorno della sua firma.

Con questo accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 123 del 12 maggio 2016, le tre istituzioni convengono di perseguire l’obiettivo di legiferare meglio attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nel presente accordo.

L’accordo apporterà modifiche nell’intero ciclo politico, dalla consultazione e valutazione d’impatto all’adozione, attuazione e valutazione della legislazione dell’UE.

Ricordando l’importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell’esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previste dai trattati, di osservare i principi generali del diritto dell’Unione quali la legittimità democratica, la **sussidiarietà**, la **proporzionalità** e la **certezza del diritto**. Esse convengono inoltre di promuovere la **semplicità**, la **chiarezza** e la **coerenza** nella redazione della normativa dell’Unione nonché di promuovere la **massima trasparenza nel processo legislativo**.

Le tre istituzioni convengono, inoltre, che la legislazione dell’Unione:

- deve essere **comprensibile e chiara**,
- deve consentire ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti e obblighi,
- deve prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione,
- deve **evitare l’eccesso di regolamentazione** e gli oneri amministrativi ed essere pratica da attuare.

Il presente accordo integra i seguenti accordi e dichiarazioni per legiferare meglio, a cui le tre istituzioni rimangono pienamente vincolate:

- 1) **accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994** - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi;
- 2) **accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998**, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria;
- 3) **accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001**, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi;
- 4) **dichiarazione comune, del 13 giugno 2007**, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione;
- 5) **dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011**, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui documenti esplicativi.

LINK:

[Per scaricare il testo dell’Accordo Interistituzionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sull’accordo “legiferare meglio” clicca qui.](#)

## **6. LE SOCIETA’ BENEFIT - Un approfondimento della FNC**

Con la L. n. 208 del 30 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità 2016”), una nuova forma d’impresa ha fatto il proprio ingresso nel diritto societario italiano: la **Società Benefit**.

L’Italia è il primo paese europeo a prevedere quest’istituto giuridico e i suoi effetti non sono ancora del tutto certi. Per questa ragione, la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC)**, nell’ambito delle proprie ricerche, ha costituito un **gruppo di lavoro** con lo scopo di approfondire scientificamente il tema, monitorare ed accompagnare il processo attuativo della norma e i suoi futuri effetti sulle aziende e sull’economia italiana in generale.

Tale gruppo di lavoro ha provveduto alla stesura di un documento dal titolo “**Le società benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility cov Comminntente**”.

Il presente documento ha lo scopo di fare delle prime analisi a quello che è ora un riconoscimento giuridico ad un **nuovo innovativo modo di fare impresa**.

*In che modo l’istituzione di questo nuovo istituto cambierà il panorama delle aziende italiane?*

Vi sono, allo stato, **due visioni contrapposte**: la **prima** che vede tale riconoscimento giuridico come uno strumento importante per la diffusione di un nuovo approccio imprenditoriale, che presuppone un

alto valore di responsabilità sociale; la **seconda**, una visione più scettica, secondo cui tale nuova forma giuridica difficilmente troverà apprezzabili e concreti sbocchi nella realtà italiana.

Al fine di fornire delle risposte, nel documento viene analizzato il fenomeno delle *Benefit Corporation*, sul lato dell'innovazione aziendalistica e delle leggi approvate nei vari Stati Americani; proprio lì dove le *Benefit Corporation* sono nate come filosofia, come aziende e come forma giuridica.

L'Italia è il primo paese UE a prevedere nel proprio ordinamento le Società Benefit. *Come verrà recepita dall'economia italiana l'esistenza di questa novità giuridica? Quali sono le prospettive future delle Benefit Corporation italiane?*

Una cosa è certa, per ora. **La nuova disciplina non dispone, per queste società, alcun particolare vantaggio** (come benefici fiscali, sgravi contributivi, agevolazioni finanziarie, etc.) e **nemmeno deroghe espresse all'ordinaria disciplina del diritto societario disposta dal codice e da altre leggi.**

Allora, *a fronte degli oneri di rendicontazione, in assenza di qualsiasi tipo di agevolazione, che cosa potrà convincere le imprese a battere questa nuova strada?*

Secondo il presente documento, è la stessa legge a suggerire la risposta, laddove precisa che la Società Benefit potrà introdurre, accanto alla denominazione sociale, l'abbreviazione SB e *“utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi”*. Un marchio di trasparenza, dunque, con relativo valore reputazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

## **7. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica le linee guida**

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le linee guida sull'attuazione del processo tributario telematico. Le linee guida - contenute nella **circolare n. 2/DF dell' 11 maggio 2016** - forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT)**.

Nel corso del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto per porre le basi dell'introduzione del processo tributario telematico (PTT) nell'ordinamento tributario.

Con l'**articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo tributario utilizzando modalità telematiche.

Con l'emanazione del **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163**, è stato disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione ai principi contenuti nella lettera d), del comma 8, del citato articolo 39 del decreto legge n. 98/2011.

Inoltre, ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono state introdotte dall'**articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156**, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

**Dal 1° dicembre 2015** il processo tributario telematico è una realtà. Con la pubblicazione del **decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015**, sono state definite le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare.

A decorrere dalla predetta data, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è consentito alle parti, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito **applicativo PTT**.

L'avvio del **processo tributario telematico (PTT)** si colloca nell'ambito del processo di **digitalizzazione della giustizia** già, in parte, attuato nel processo civile.

In particolare, una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.

Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e del D.M. n. 163/2013 clicca qui.](#)

LINK:

## **8. INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI - Fissate le modalità operative**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016, il **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016**, che definisce le modalità operative dell'interpello sui nuovi investimenti, introdotto dal decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015).

Il provvedimento, in particolare, fissa i contenuti dell'istanza che potrà essere presentata dalle imprese che intendono effettuare **investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro**, con *“ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature”* e può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione.

Quattro i tipi di investimento individuati dal decreto: possono formare oggetto di interpello la realizzazione di nuove attività economiche, la diversificazione della produzione, le ristrutturazioni per superare o prevenire situazioni di crisi, le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.

L'istanza può inoltre essere presentata telematicamente a mezzo PEC.

L'Agenzia dovrà fornire risposta **entro 120 giorni**, ulteriormente prorogabili di altri 90 giorni se sarà necessario acquisire altra documentazione sugli investimenti.

Per l'impresa varrà il **silenzio assenso** nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate non dovesse rispondere all'interpello entro i termini indicati. In questo caso, il comportamento e le operazioni effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette.

La risposta positiva all'interpello da parte dell'Amministrazione finanziaria vincolerà tutti gli uffici e resterà valida finché non saranno cambiate le condizioni che hanno portato l'amministrazione finanziaria ad approvare le operazioni e l'investimento realizzato dall'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **9. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Dall'ANAC indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici**

A seguito di numerose richieste di chiarimenti, l' **11 maggio 2016**, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato un **Comunicato** con il quale vengono forniti chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall'abrogato D.Lgs. 163/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal D.Lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

I chiarimenti riguardano:

- 1. gli affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/06;**
- 2. l'acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG);**
- 3. gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato ANAC clicca qui.](#)

## **10. RETE ASTE COMMERCIALISTI - Nasce un nuovo portale dedicato alle vendite**

In allestimento un **portale unico dedicato ai commercialisti italiani** impegnati nella vendita di aziende, di patrimoni e di singoli beni in tutti gli ambiti esistenti, da quello giudiziario a quello stragiudiziale, dal pubblico al privato.

Frutto di un protocollo d'intesa siglato tra il Consiglio Nazionale della categoria e la Società Rete Aste S.r.l., l'infrastruttura informativa e di relazione denominata **"Rete Aste Commercialisti" (RAC)**, è nata con lo scopo di supportare tutti i Commercialisti, iscritti ai singoli Ordini locali e aderenti all'iniziativa, nello svolgimento delle attività necessarie alla vendita.

La RAC metterà gratuitamente a disposizione online, in aree pubbliche connesse ai siti del Consiglio Nazionale e degli Ordini locali aderenti, **vetrine informative sincronizzate**, dedicate alla pubblicità e alla partecipazione alle vendite in modalità telematica.

Il portale sarà pienamente **operativo dal prossimo settembre**, ma già da qualche giorno i commercialisti interessati possono registrarsi tramite la sottoscrizione di un modulo autenticato disponibile sul portale.

Ad oggi gli incarichi gestiti dai Commercialisti sono resi noti tramite diversi portali di pubblicità generale, ma non sono consultabili in modo unitario.

Il nuovo portale unico punta a superare questa frammentazione e la conseguente dispersione delle informazioni e a divenire nel tempo un punto di riferimento stabile per gli iscritti all'Albo impegnati in questo tipo di operazioni.

Lo staff di Rete Aste commercialisti, inoltre, si impegna a fornire assistenza costante ai commercialisti che decideranno di usufruire del servizio.

LINK:

[Per saperne di più dal comunicato stampa del CNDCEC clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e compilare il modulo di registrazione clicca qui.](#)

## **11. BREVETTI - Ratifica ed esecuzione dell'accordo su un Tribunale Unificato - Bando per la selezione di giudici togati e tecnici**

Il **Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016**, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti firmato a Bruxelles il 19 febbraio per 2013.

Tale accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 175 del 20 giugno 2013 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, ha istituito un **Tribunale unificato dei brevetti (TUB)**, per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei ed ai brevetti europei con effetto unitario.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) è un nuovo tribunale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti, istituito sulla base dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto da 25 Stati membri dell'Unione Europea. Esso avrà un'ampia ed esclusiva competenza di tutela ad effetto unitario nei casi di violazione e di convalida dei brevetti europei.

La ratifica di questo accordo consentirà di completare la partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo con effetto unitario.

Questa ulteriore fase dello sviluppo del mercato interno consentirà agli operatori italiani innovativi di usufruire di un titolo valido in tutta l'Unione, garantito da una giurisdizione sovranazionale unitaria e specializzata. Inoltre, sarà più forte la tutela contro l'ingresso nel mercato UE di prodotti contraffatti.

Il Tribunale prevede l'istituzione di una **Corte di Prima Istanza**, di una **Corte d'Appello** e di un **Registro**.

La Corte di Prima Istanza sarà costituita da una sezione centrale con sede a **Parigi**, sezioni a **Londra** e **Monaco** e numerosi uffici regionali e locali in ciascuno dei Paesi firmatari.

La Corte d'Appello avrà sede a **Lussemburgo**.

Il TUB **diventerà operativo all'inizio del 2017** e si prevede che sarà presto investito di un crescente numero di casi diventando uno dei massimi tribunali di tutela dei brevetti a livello internazionale.

Il reclutamento di magistrati qualificati in materie giuridiche e tecniche per il Tribunale Unificato dei Brevetti (Corte di Prima Istanza e Corte d'Appello) ha avuto inizio con la pubblicazione di **avvisi di posti vacanti** sul sito <https://www.unified-patent-court.org/>.

Le domande di assunzione dovranno pervenire entro il **4 luglio 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo del 19 febbraio 2013 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al bando di selezione dei giudici togati e tecnici clicca qui.](#)

## **12. ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO e AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - Approvati dal Consiglio dei Ministri i decreti recanti l'approvazione dei rispettivi statuti**

Il **Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016**, ha approvato, in esame definitivo, due decreti del Presidente della Repubblica recanti l'approvazione degli Statuti **dell'Ispettorato Nazionale del lavoro** e **dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)**.

Il decreto recante lo Statuto **dell'Ispettorato Nazionale del lavoro** viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", che prevede l'istituzione di una agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "**Ispettorato nazionale del lavoro**".

L'Ispettorato avrà il compito di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, e la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL.

Il decreto recante l' **approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)**.

Nello specifico, il decreto recante lo Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata "**ANPAL**".

L'ANPAL avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

### **13. PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Approvati dal Consiglio dei Ministri tre nuovi decreti per recepire decisioni europee in merito alla loro libera circolazione tra gli Stati membri**

Prosegue l'attività del Governo per dare attuazione alle disposizioni che conformano il nostro diritto interno alle decisioni quadro europee in ambito penale.

Il **Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016** ha, infatti, approvato - in via definitiva - **tre nuovi decreti legislativi** incentrati sull'attuazione di decisione europee in merito alla **libera circolazione dei provvedimenti giudiziari** nell'ambito dell'Unione; allo **scambio di informazioni sulle condanne**; alla **istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari**.

**1)** Il primo decreto reca "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale*".

Nello specifico, la nuova disciplina completa il quadro della c.d. **libera circolazione dei provvedimenti giudiziari nell'ambito dell'Unione**, fondata sul reciproco riconoscimento e la piena fiducia tra gli Stati. In particolare dà piena attuazione al Sistema europeo di informazione sui Casellari giudiziari, istituito con le due decisioni quadro numeri 315 e 316, oggetto anche esse di recepimento.

Si consente così che le autorità giudiziarie possano prendere in considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti diversi, in altri Stati membri nei confronti dell'imputato, per poter trarre da quel precedente ogni utile conseguenza circa le determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna.

**2)** Il secondo reca "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale*".

Nello specifico, con il decreto legislativo reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa all'**organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale**. Viene migliorato lo scambio di informazioni sulle condanne, mediante la definizione delle modalità con le quali uno Stato membro, in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro, trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata.

L'obiettivo è quello di far conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali di un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

**3)** Il terzo reca "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari*".

Nello specifico, il decreto reca disposizioni atte a conformare il diritto interno alla decisione 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il **Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)** in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Si persegue in tal modo la finalità di rendere operativa, dal punto di vista tecnico, l'organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Si tratta di «*un sistema informatizzato di scambio di informazioni (c.d. Sistema ECRIS), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini di una comunicazione efficace, sulla base di un formato standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente traducibili con dispositivi automatizzati*».

Ciò avviene mediante l'istituzione di tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene, oggetto specifico del decreto legislativo, dirette a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.

(Fonte: *Sito del Governo italiano*)

#### **14. OLIO D'OLIVA - In arrivo disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme relative alla commercializzazione e alla etichettatura**

Il **Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016**, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva e del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

Nello specifico, con l'intervento, che si affianca a quello già realizzato con la legge 9 del 14 gennaio 2013, sono state inserite le **sanzioni amministrative riguardanti l'indicazione obbligatoria dell'origine**, nonché quelle relative alla **leggibilità delle informazioni in etichetta** (origine e denominazione di vendita). Tali informazioni, infatti, devono comparire nell'imballaggio in modo tale che siano facilmente visibili, comprensibili ed apposte in uno stesso campo visivo.

Inoltre sono state previste sanzioni, sempre amministrative, per la **mancata istituzione ed irregolare tenuta del registro di carico e scarico degli oli**, obbligatorio per tutti coloro che detengono o commercializzano oli ai fini commerciali.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto è affidata al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le procedure previste dalla legge n. 689 del 1981.

Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Con questo decreto si completa il dispositivo normativo che dà attuazione alla tracciabilità dell'olio, sistema indispensabile per il contrasto alle frodi nel settore oleario.

#### **15. START UP INNOVATIVE - Qualifica estesa anche alle imprese culturali - Un progetto di legge all'esame della Commissione Cultura della Camera**

**La qualifica di Start up innovativa potrà essere assunta anche da società che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale italiana.**

La nuova figura delle **"Start up culturali"** è prevista da una proposta di legge di iniziativa parlamentare, recante *"Agevolazioni in favore delle start-up culturali e modifiche al D.Lgs. n. 58/1998, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali"* (A.C. 2950).

La proposta di legge - attualmente all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati - è finalizzata alla promozione dell'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e alla previsione di nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

L'**articolo 1** reca la definizione di **"start-up culturale"**, inserendola nella categoria delle start-up innovative.

In particolare, si definiscono start-up culturali le start-up innovative che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale italiana, attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali, afferenti a uno o più dei seguenti ambiti: le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Si tratta delle opere che, in base all'art. 1, primo comma, della L. 633/1941 sono soggette alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; il patrimonio culturale italiano (che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 42/2004, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici).

Dunque, in maniera pressoché analoga a quanto operato per la definizione di start up innovativa turistica, il progetto di legge in commento interviene sull'oggetto sociale costitutivo della start up innovativa culturale, stabilendo, rispetto all' art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, - che, come si è visto, richiede, ai fini della qualificazione dell'impresa come start-up innovativa, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la concomitanza di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico - che l'oggetto sociale esclusivo di una start-up innovativa culturale deve essere la promozione dell'offerta culturale italiana, attuata, indifferentemente, attraverso lo

sviluppo, la produzione, la distribuzione, ovvero, la valorizzazione degli stessi prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

L'**articolo 2** prevede una serie di **agevolazioni** per le start-up culturali.

L'**articolo 3** inserisce nell'art. 1 del Testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998, c.d. "T.U.F."), il comma 5-octies.1, che introduce la definizione di "**portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali**": con tale espressione si intende una piattaforma on line finalizzata alla facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative culturali e di donazioni "da parte di enti pubblici" che gestiscono beni culturali.

LINK:

[Per scaricare una scheda di lettura del progetto di legge A.C. 2950 clicca qui.](#)

## **16. CINQUE PER MILLE - Pubblicati gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio**

In data 13 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2016 (anno d'imposta 2015).

Gli elenchi riguardano le seguenti quattro categorie:

- 1) gli enti del volontariato,**
- 2) gli enti della ricerca scientifica e dell'Università,**
- 3) gli enti della ricerca Sanitaria,**
- 4) le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.**

Gli elenchi pubblicati il 13 maggio 2016 **sono soltanto provvisori**. Fino al prossimo **20 maggio 2016**, infatti, gli **enti di volontariato** e le **associazioni sportive dilettantistiche** avranno la possibilità richiedere all'Agenzia delle Entrate la correzione di eventuali errori di iscrizione riscontrati.

Per gli elenchi aggiornati l'appuntamento è al **25 maggio 2016**.

È invece il **30 giugno 2016** il termine ultimo entro cui gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmettere, rispettivamente alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e all'ufficio del CONI competenti per territorio, la **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi.

Infine, il **30 settembre 2016** è l'ultimo giorno utile a disposizione dei ritardatari per inviare la domanda di iscrizione e provvedere a integrazioni documentali, versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115.

Per l'anno finanziario 2016, i candidati iscritti agli elenchi provvisori, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono **50.239**, ovvero 300 in più rispetto al 2015.

Le richieste di ammissione al beneficio dovevano essere trasmesse telematicamente all'Agenzia entro lo scorso 9 maggio. La domanda andava rinnovata anche se già presentata negli scorsi anni.

Ricordiamo, infine, che tra i concorrenti ammessi a questo particolare tipo di contributo sono presenti anche le attività sociali svolte dal **Comune di residenza del contribuente** (articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010) o le **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**, opzioni, entrambe, per le quali non è prevista la redazione di elenchi (D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011).

LINK:

[Per consultare gli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **17. SI ALLE SIGARETTE ELETTRONICHE NO ALLE SIGARETTE AL MENTOLO - La conferma arriva dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea**

**La direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 sulla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati sul mercato interno europeo è valida.**

Tanto l'ampia **standardizzazione dei confezionamenti** quanto il futuro **divieto delle sigarette al mentolo** nell'Unione e la **specifica regolamentazione delle sigarette elettroniche** sono leciti.

Lo ha confermato la Corte di Giustizia, con **tre distinte sentenze del 4 maggio 2016** (C-477/14; C-547/14 e C-358/14), che rappresentano il momento conclusivo di tre procedimenti paralleli che hanno consentito ai giudici europei di esaminare, rispettivamente:

- la parte della direttiva dedicata alla **nuova disciplina sulle sigarette elettroniche** (*caso Pillbox 38*),
- talune singole disposizioni della direttiva e in particolare, le questioni della scelta dell'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quale fondamento giuridico e i problemi

connessi alla delega del potere legislativo ed esecutivo alla Commissione (*caso Philip Morris Brands e a.*) nonché, infine,

- il **divieto delle sigarette al mentolo** (*caso Polonia c/Parlamento e Consiglio*).

La nuova direttiva del 2014 sui prodotti del tabacco – si legge nel comunicato stampa del 4 maggio 2016 della Corte di Giustizia dell'UE - mira, da una parte, ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di **protezione della salute umana**, e, dall'altra, ad adempiere agli obblighi dell'Unione previsti dalla convenzione quadro dell'OMS per la **lotta al tabagismo**.

Tale direttiva prevede in particolare il divieto, a decorrere **dal 20 maggio 2020**, di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante nonché la **standardizzazione dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco**. Inoltre, essa istituisce un **regime specifico per le sigarette elettroniche**.

La Polonia, sostenuta dalla Romania, contesta dinanzi alla Corte di giustizia il divieto delle sigarette al mentolo (**causa C-358/14**).

In altre due cause (**C-477/14 e C-547/14**), la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo) chiede alla Corte se una serie di disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco siano valide.

Con le sue sentenze odierne, la Corte **respinge il ricorso della Polonia e conferma la validità delle disposizioni della direttiva vada essa esaminate**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/40/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 48/16 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza C-358/14 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza C-477/14 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza C-547/14 clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 9 AL 14 MAGGIO 2016)

**1) Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Delibera 7 aprile 2016:** Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 29 aprile 2016:** Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 29 aprile 2016:** Individuazione di un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'IVA in via prioritaria. (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Interno - Decreto 29 aprile 2016:** Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto. (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **UNIONE EUROPEA** **(DAL 9 AL 14 MAGGIO 2016)**

**1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione del 28 aprile 2016,** relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 118/4 del 4 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**2) ACCORDI INTERISTITUZIONALI - Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016.** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 123/1 del 12 maggio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma un vecchio proverbio Kenyota recita così:

**SE VUOI ARRIVARE PRIMO  
CORRI DA SOLO,  
SE VUOI ARRIVARE LONTANO  
CAMMINA INSIEME.**

**Buona giornata !**